



Comune di Sondrio

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CCDI DELLA DIRIGENZA DELL'AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTA IL 30/11/2022

MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO

La costituzione del fondo è avvenuta nel rispetto delle previsioni contrattuali e dei vincoli di bilancio, con puntuale verifica di tutti i limiti di spesa in materia costituiti, in particolare, dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 s.m.i e dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019. Di seguito vengono illustrati i principali aspetti relativi alla determinazione del fondo, con riferimento all'anno 2022.

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

La costituzione del fondo è avvenuta in applicazione dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020. In base a tale norma, l'ammontare delle risorse fisse è pari ad € 68.610,77, così determinato:

- art. 57, comma 2, lettera a) CCNL 17/12/2020:

Importo risorse stabili 2020 certificate	€	65.074,40
Incremento monte salari 1,53%	€	3.536,37 – importo escluso dal limite
	€	68.610,77

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

L'ammontare delle risorse variabili è pari ad € 77.673,39, così determinato:

Risorse variabili	Importo 2022
Rec. ev. ICI (art. 3 c. 57 l. 662/96, art. 59 c. 1 d. lgs. 446/97)	1.000,00
Art. 57, comma 2, lettera b) – specifiche disposizioni di legge	74.335,00
Incentivi reg. entrate* - art. 1 c. 1091 l. 148/2015	
Economie anni precedenti**	2.338,39
Totale risorse variabili	77.673,39

* da determinare in funzione dello specifico regolamento – risorse escluse dal limite

** escluse dal limite – quota incremento 1,53% monte salari non destinata a retribuzione di posizione

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al



trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

In base alla normativa citata, così come intesa alla luce della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 13 del 15/04/2016, sulle risorse stabili va applicata una decurtazione di importo pari alle riduzioni operate nell’anno 2014, riduzioni che divengono quindi permanenti.

Nell’anno 2014 non è stato necessario effettuare nessuna decurtazione ai sensi della normativa in esame; conseguentemente nessuna decurtazione è da operare nell’anno 2022.

L’art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017 prevede:

“...omississ... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...omississ...”.

L’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, ultima parte che dispone: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

In relazione all’adeguamento del limite di cui all’art. 23 del d. lgs. 75/2017 previsto dall’art. 33 del d.l. 34/2019, si rappresenta che, al netto della voce “somme non utilizzate anno precedente” da non considerare in tale contesto, il valore medio pro-capite del fondo 2022 è invariato rispetto all’anno 2018, essendo rimasto costante il numero di dipendenti in servizio; pertanto nessun adeguamento a tale titolo deve essere effettuato.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’importo complessivo del fondo per retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2022 risulta pertanto essere il seguente:

descrizione	Importo 2022
IMPORTO TEORICO RISORSE FISSE	68.610,77
Totale decurtazioni su risorse fisse	0
IMPORTO RISORSE FISSE	68.610,77
IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI	77.673,39
Totale decurtazioni su risorse variabili	0
IMPORTO RISORSE VARIABILI	77.673,39
IMPORTO TOTALE FONDO	146.284,16
Importo risorse non soggette al limite*	5.874,76
IMPORTO TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE	140.409,40

* risorse non soggette al vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017; circolare Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2015 (prot. n. 35441 del



24/04/2015) in quanto derivanti da risorse ex art. 56 CCNL 17/12/2020 per € 3.536,37 e da economie anno precedente per € 2.338,39.

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente in quanto è stato seguito un criterio di contabilizzazione delle risorse “al lordo”.

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONCERTAZIONE

L’unico vincolo che si rinviene nella contrattazione nazionale relativo all’utilizzo delle risorse riguarda la determinazione della quota minima di retribuzione di posizione di ciascuna posizione dirigenziale; si può quindi ritenere che l’importo corrispondente a tale valore minimo (fissata attualmente dal CCNL del 17/12/2020 in euro 11.942,67), per le 4 posizioni dirigenziali, pari quindi ad euro 47.770,68, costituisca l’importo obbligatoriamente destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e, come tale, non suscettibile di altre destinazioni.

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL’ACCORDO

Descrizione	01/01/2022
Retribuzione di posizione (importo eccedente il limite minimo contrattuale)	71.577,31
Retribuzione di risultato quota minima 15% oltre a economie e risorse specifiche	21.061,41
totale	92.638,72

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente in quanto non ricorre la fattispecie.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Descrizione	01/01/2022
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione – sezione I	47.770,68
Totale destinazioni specificamente regolate dall’ipotesi di contratto – sezione II	92.638,72
Totale destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale poste di destinazione	140.409,40

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO



Sezione non pertinente.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

La destinazione delle risorse tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato tiene conto di quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020, come di seguito indicato:

	Dal 01/01/2022
Retribuzione di posizione	119.347,99
Retribuzione di risultato – art. 2 c. 1 preintesa	21.061,41
Totale	140.409,40

L'erogazione della retribuzione di risultato può essere effettuata solo al termine del processo di valutazione, oltre che di validazione della performance; sono quindi esclusi automatismi.

E' altresì prevista l'applicazione della decurtazione di cui all'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008; le somme non erogate per effetto di tale norma costituiscono economie di bilancio.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2022 e confronto con il corrispondente fondo certificato 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Vengono proposti due distinti prospetti, stante le modifiche nella costituzione del fondo derivanti dal CCNL 17/12/2020.

ANNI PRECEDENTI APPLICAZIONE CCNL 17/12/2020:

descrizione	Importo 2016	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
Posizione e risultato anno 1998 - art. 26, c.1, 1.a) CCNL 23/12/99	52.407,73	52.407,73	52.407,73	52.407,73
Incrementi art. 26 c. 1 l. d) CCNL 23/12/99	1.872,29	1.872,29	1.872,29	1.872,29
Incrementi art. 23 c. 1,3 CCNL 22/02/2006	5.772,83	5.772,83	5.772,83	5.772,83
Incrementi art. 4 c. 1,4, CCNL 14/05/2007	6.394,28	6.394,28	6.394,28	6.394,28
Incrementi art. 16 c. 1, 4 CCNL 22/02/2010	5.703,75	5.703,75	5.703,75	5.703,75
Incrementi art. 5 c. 1, 4 CCNL 03/08/2010	2.487,44	2.487,44	2.487,44	2.487,44
Ria e mat. ec. pers. cessato – art. 26, c 11.g) CCNL 23/12/99	2.208,57	2.208,57	2.208,57	2.208,57
Rid. stabile dotaz. org. dirig. –	1.655,39	1.655,39	1.655,39	1.655,39



art. 26 c. 5 CCNL 23/12/99				
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	0	0	0	0
Decurtazione fondo 3.356,97 – art. 1, c. 3 l. e) CCNL 12/02/2002	- 13.427,88	- 13.427,88	- 13.427,88	- 13.427,88
Riduzione permanente ex art. 9, c. 2bis, d.l. n. 78/2010 s.m.i. – Circolare Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15/04/2016	0	0	0	0
Riduzione ex art. 1, comma 236, legge 208/2015 per rispetto fondo 2015				
Decurtazione ex art. 1, comma 236, legge 208/2015 per cessazioni	0	0	0	0
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	0	0	0	0
Totale risorse fisse	65.074,40	65.074,40	65.074,40	65.074,40
Risorse variabili				
Rec. ev. ICI (art. 3 c. 57 l 662/96, art. 59 c. 1 d. lgs. 446/97)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrate conto terzi o utenza o sponsorizz. (art. 43 l 449/97) e Risparmi di gestione (art. 43 l. 449/1997)	71.538,00	72.538,00	72.538,00	72.538,00
Integrazione 1,2% (art. 26 c. 2 CCNL 23/12/99)	1.797,39	1.797,39	1.797,39	1.797,39
Riorganizzazione (art. 26 c. 3 – parte variabile CCNL 23/12/99)	0	0	0	0
Liquidaz. sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 23/12/99)				
Quote per la progettazione (art. 92 C. 5- 6 D. LGS. 163/06)				
Spec. disp. di legge (art. 20 c. 2 CCNL 22/02/2010)	0	0	0	0
Incarichi da soggetti terzi (art. 20 c. 3-5 CCNL 22/02/2010)	0	0	0	0
Altre risorse variabili	0	0	0	0
Riduzione ex art. 1, comma 236, legge 208/2015 per rispetto fondo 2015	0	0	0	0
Decurtazione ex art. 1, comma 236, legge 208/2015 per cessazioni	0	0	0	0
Totale risorse variabili	75.335,39	75.335,39	75.335,39	75.335,39
Somme non utilizzate fondi anni precedenti*/escluse limiti	17.458,91	22.872,19	21.708,24	3.531,03

* risorse non soggette al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017; circolare Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2015 (prot. n. 35441 del 24/04/2015) in quanto derivanti da economie su fondi precedenti; importo destinato integralmente al finanziamento della retribuzione di risultato.



ANNI SUCCESSIVI APPLICAZIONE CCNL 17/12/2020

Fondo per retribuzione di posizione e risultato dirigenti		
art. 57 CCNL 17/12/2020	ANNO 2021	ANNO 2022
C. 2 LETTERA A)-	68.610,77	68.610,77
derivante da:		
f.do 2020/al netto decurtazione- € 65.074,40		
aumento art. 56 ccnl		
MONTE SALARI 2015 – 231.135,34		
1,53% - escluse dal limite - 3.536,37		
C.2 LETTERA B)		
incentivi reg. ici*	1.000,00	1.000,00
incentivi reg. entrate** - 1, c. 1091, l. 30/12/2018, n. 145		
art. 43 l. 449/1997 - ec./sponsor	74.335,00	74.335,00
art. 24 c. 3 d. lgs. 165/2001**		
c.2 LETTERA C)	0	0
c.2 LETTERA D)		0
c.2 LETTERA E)		0
C. 3		0
economie anni precedenti – escluse dal limite		2.338,39
2018	2.307,87	
2019	2.307,87	
2020	2.307,87	
somme art. 1 comma 870 l. 178/2020 - risparmi mensa – escluse dal limite- solo per anno 2021	386,00	
ART. 59 - Risorse codice della strada		0
	151.255,38	146.284,16
Voci escluse dal limite del fondo	10.845,98	5.874,76
Importo fondo soggetto al limite	140.409,40	140.409,40
Limite fondo anno 2016	140.409,79	140.409,79

MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATICA DELLA GESTIONE

Il sistema contabile utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da consentire la corretta imputazione delle spese derivanti dalla contrattazione e da verificarne la compatibilità con gli stanziamenti ed i vincoli di bilancio. In particolare gli stanziamenti trovano integrale copertura nell'ambito del titolo I come segue:

- la spesa relativa alla retribuzione di posizione, negli importi già definiti, è stanziata ai capitoli 200, 211 e 730 rispettivamente con riferimento al dirigente del settore servizi



istituzionali, al dirigente del settore servizi finanziari e culturali ed al dirigente del settore servizi tecnici;

- la spesa per retribuzione di risultato, da corrispondere a consuntivo, al termine del processo di valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi è stanziata al cap. 8950, articoli 137, 148 e 114 per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP, con utilizzo del Fondo Pluriennale.

- la spesa per incentivi per attività di accertamento ICI trova copertura al capitolo 1412, articoli 137, 148 e 114 per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP;

- la spesa per incentivi entrate ex l. 145/2018 trova copertura al capitolo 1414, articoli 137, 148 e 114 per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP.

SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Dal sistema contabile dell'ente è possibile verificare e monitorare continuamente lo stato dei pagamenti e le disponibilità residue sui capitoli di spesa destinati al finanziamento del fondo per retribuzione di posizione e di risultato riportati nella precedente sezione I del presente modulo.

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Dal sistema contabile dell'ente si ricava che le somme previste sul bilancio 2022 per il finanziamento del fondo retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale sono compatibili con gli esiti della concertazione.

In particolare con determinazione reg. gen. 1308/2022 si è provveduto al formale impegno contabile del fondo per retribuzione di posizione e risultato nell'importo di € 146.284,16 ed a certificare la relativa copertura sul bilancio 2022 anche tramite fondo pluriennale vincolato con riferimento alla retribuzione di risultato, erogabile a posteriori al termine dei necessari processi di valutazione e verifica del raggiungimento dei risultati.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Sondrio, 30/11/2022

La delegazione di parte pubblica

Barbara Dell'Erba

Firmato digitalmente ex. D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Claudio Locatelli

Firmato digitalmente ex. D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.